

LA COSTITUZIONE
DELLA JUGOSLAVIA



LA COSTITUZIONE DELLA JUGOSLAVIA*

La notte sul 29 novembre 1945; l'Assemblea Costituente jugoslava (eletta l'11 novembre) proclamava la Repubblica Jugoslava.

Il Ministero per la Costituente della Repubblica approvava il testo della nuova Costituzione che era poi approvato dall'Assemblea il 1. febbraio 1946.

Il progetto della Costituzione fu presentato « alla pubblica discussione di tutto il popolo » dal Governo, che lo accompagnò con una relazione redatta dal Ministero e pubblicata il 1. dicembre 1945. Non si hanno notizie nè sullo svolgimento nè sui risultati della discussione.

La versione è stata eseguita sull'originale in lingua serba pubblicato dal Ministero stesso il 3 dicembre 1945.

Avvertenza: la sigla F.N.R.J. equivale a Federativna Narodna Republika Jugoslavija: Repubblica Federale Popolare della Jugoslavia; la sigla N.R. equivale a Narodna Republika: Repubblica Popolare. Entrambe le sigle sono ufficiali.

* Si legga: E. GATTA: *Le Costituzioni jugoslave* (volume n. 36 della collana *Testi e documenti costituzionali* promossa dal Ministero per la Costituente).

RELAZIONE AL PROGETTO DI COSTITUZIONE

« Il significato ed il carattere del progetto di Costituzione della F. N. R. I. e le ragioni per le quali è presentato alla pubblica discussione di tutto il popolo ».

I

L'11 novembre 1945 i nostri popoli hanno eletto a grande maggioranza ambedue le Camere della Costituente che dovrà emanare la legge fondamentale, la Costituzione del nostro Stato. Il Ministero per la Costituente, autorizzato a preparare la convocazione ed i lavori della Costituente, ha affidato ad una commissione consultiva di esperti il compito di elaborare il progetto preparatorio della Costituzione della nuova Jugoslavia. Il Ministero per la Costituente ha esaminato il progetto presentato e, in base allo stesso, ha elaborato questo progetto con il quale il Governo federale si è dichiarato d'accordo in linea di massima e nei principi fondamentali. Questo progetto serve quindi come proposta per la Costituzione della F. N. R. J. che il Governo federale presenterà per competenza alla Costituente. Per rendere questo progetto di Costituzione pienamente corrispondente ai desideri, alle opinioni e alle aspirazioni di vasti strati sociali

dei nostri popoli, il Ministero per la Costituente ha deciso, con il consenso del Governo Federale, di presentarlo al popolo per una discussione completa e pubblica, e di raccogliere tutte le osservazioni, proposte e opinioni, tanto riguardo al contenuto quanto riguardo alla forma dello stesso.

II

Affinchè tale discussione intorno alla Costituzione si svolga in modo utile, è necessario mettere qui in rilievo i principi fondamentali in base ai quali questo progetto di Costituzione è stato elaborato e quei principi che ne manifestano il significato generale e le caratteristiche.

Primo. — Tutto il progetto è stato elaborato partendo dal presupposto che la Costituzione non è e non ha da essere un programma o una dichiarazione, nè la previsione di quel che dovrebbe essere o di quel che sarà nell'avvenire. La Costituzione è fondamentalmente una registrazione giuridica della realtà sociale, economica e politica di uno Stato. Di conseguenza, questo progetto di Costituzione della nuova Jugoslavia è, nelle sue linee fondamentali, l'immagine giuridica della nostra nuova realtà sociale e politica e, rispettivamente, la conferma e l'espressione giuridica di tutti i grandi e significativi cambiamenti che si sono verificati nella vita dei nostri popoli, e la formulazione giuridica delle conquiste ottenute nella loro difficile e vittoriosa lotta liberatrice.

Però la Costituzione non è e non può essere un'immagine giuridica statica dei cambiamenti e delle conquiste realizzate. Perciò, in questo progetto, la Costituzione contiene gli schemi organizzativi e le necessarie condizioni e forme giuridiche per uno sviluppo regolare e sicuro dei cambiamenti e delle conquiste realizzate.

Secondo. — Nessuno può mettere in dubbio che modifiche fondamentali dell'organismo statale sono avvenute

nei rapporti tra i nostri popoli. Da uno Stato di popoli privi di eguaglianza di diritti ed oppressi, è stata creata una libera comunità di popoli aventi eguali diritti. Di conseguenza, il progetto di Costituzione conferma giuridicamente il nuovo Stato come una spontanea unione di popoli aventi gli stessi diritti nella quale il problema nazionale è completamente risolto in base alla libera determinazione dei nostri popoli stessi. L'organizzazione statale che rende possibile e che esprime l'unione dei nostri popoli, giuridicamente eguali e che hanno manifestato liberamente la loro volontà di restare uniti, è uno Stato federale, la F. N. R. J., in cui le Repubbliche Popolari che la compongono godono degli stessi fondamentali diritti di sovranità, limitati soltanto da quei diritti che esse hanno trasferito spontaneamente agli organi comuni federali del potere e dell'amministrazione statali.

Terzo. — Nel progetto trovano la loro espressione giuridica i principi fondamentali della vita economica e sociale. In ciò il nostro progetto di Costituzione differisce dalla maggioranza delle Costituzioni esistenti che si soffermano principalmente soltanto sulla determinazione dell'ordinamento politico e giuridico. Nella vita sociale ed economica del nostro paese sono avvenute importanti modificazioni per il solo fatto che il potere, strappato dalle mani dei gruppi sfruttatori, è passato in quelle delle masse popolari che sono la base dello Stato, cioè del popolo lavoratore. Con ciò è spettata all'ampio settore statale e, unitamente allo stesso, anche al settore cooperativistico-economico una funzione speciale completamente diversa da quella che essi hanno avuto nel sistema del potere e dei rapporti politici della vecchia Jugoslavia. Nei rinnovati e modificati rapporti politici, il settore statale e quello cooperativistico-economico non solo rendono possibile al nostro Stato popolare di realizzare un piano economico generale, indispensabile per il periodo di rinnovamento e per un'economia razionale e progressiva, ma forniscono anche la base per la conservazione ed il consolidamento del potere democratico e per la difesa dell'indipendenza dello Stato. Ciò significa che questo pro-

getto di Costituzione della F. N. R. J. non si sofferma soltanto sulla proclamazione formale della democrazia e sull'abbellimento del suo testo con diritti formali dei cittadini, come avviene nelle Costituzioni di molti Stati. Va da sé che il nostro progetto riconosce e conferma tutti i diritti fondamentali dei cittadini, sia personali che politici, ma nello stesso tempo offre le condizioni politiche materiali perchè il popolo, per il tramite dei suoi organi rappresentativi, non solo elegga effettivamente gli organi del potere ma anche lo eserciti, e pone nelle mani dei cittadini, in quanto questo periodo storico lo consente, tutti i mezzi materiali e gli altri mezzi possibili, perchè essi possano realmente usufruire dei propri diritti di cittadini per la difesa delle conquiste finora ottenute e lo sviluppo di nuove conquiste democratiche, sociali e nazionali.

Quarto. — Il rapporto, nella nuova Jugoslavia, tra il popolo e il potere si è modificato in modo che fra essi non v'è più conflitto, ma unità politica ed organizzativa. Nella F. N. R. J. il potere emana dal popolo e appartiene al popolo. Il popolo esercita il potere per il tramite di organi rappresentativi del potere statale liberamente eletti. Questo potere, sostanzialmente modificato, trova la sua espressione per mezzo di nuove forme organizzative, cioè per mezzo dei Comitati del Popolo di località, città, circondario, distretti, regioni e regioni autonome; per mezzo delle Skupcine popolari delle Provincie autonome, delle Repubbliche e della Skupcina popolare della F. N. R. J. All'infuori di questi, non ci sono e non possono esserci nel nuovo Stato altri organi del potere. Per la sua origine e sostanza, il potere statale è un potere del popolo. Il progetto della nostra Costituzione non fa quindi che confermare questa organizzazione del potere statale della F. N. R. J.

Quinto. — Il principio dell'unità del potere è il principio fondamentale dell'organizzazione statale. Il potere popolare unitario è accentrato negli organi rappresentativi del potere statale che il popolo elegge e controlla e i cui

membri esso ha il diritto — secondo il procedimento fissato per legge — anche di revocare. In questi organi sono personificate e riunite tutte le funzioni del potere. La funzione dell'amministrazione statale è attribuita alla competenza degli organi esecutivi, dei Governi e dei Comitati esecutivi, che vengono eletti e che sono responsabili di fronte agli unici rappresentanti del potere statale, le Skupcine e i Comitati del Popolo. Gli organi del potere statale, le Skupcine o i Comitati del Popolo, eleggono anche i magistrati ai quali affidano il compito di rendere giustizia, indipendentemente da qualsiasi influenza, come funzione del potere statale. Questa unità del potere è stata resa possibile dal fatto che nella vita popolare della nuova Jugoslavia si è realizzata l'unione economica e politica tra le masse popolari — gli operai, i contadini, gli intellettuali progressisti e i ceti medi dediti al lavoro. In quanto esprime, per il tramite dell'organizzazione statale, questa unità delle masse popolari, la F. N. R. J. è uno Stato popolare e rappresenta il nuovo tipo di un'effettiva democrazia popolare. In tutta l'organizzazione del nostro nuovo Stato il progetto di Costituzione ha applicato coerentemente, dagli organi federali fino agli organi locali del potere statale, questo principio dell'unità del potere.

Sesto. — Il nostro progetto di Costituzione si distingue per una serie di nuove e significative istituzioni che sono contrassegno ed arma della democrazia popolare. In primo luogo, è confermata la forma repubblicana dello Stato quale condizione ineluttabile e conseguenza della Federazione e della democrazia. In secondo luogo, la Chiesa viene separata dallo Stato: in questa maniera viene garantito alla Chiesa il diritto all'esercizio delle funzioni religiose, e a tutti i cittadini la libertà di coscienza e di confessione. Inoltre, il progetto di Costituzione proclama e garantisce, tanto con l'organizzazione del potere popolare quanto con mezzi materiali e giuridici, i diritti fondamentali dei cittadini, e cioè non soltanto quelli personali e politici, ma anche i diritti sociali e culturali. Infine, partendo dal presupposto che lo

Stato popolare è e deve essere anche uno Stato giuridico, il nostro progetto di Costituzione conferma che tutti gli organi del potere statale devono essere subordinati alla Costituzione e alle leggi, e che tutti gli organi dell'amministrazione statale sono sottoposti alle leggi. Oltre a ciò, i tribunali, ai quali è affidata la tutela delle leggi e del diritto, sono elettivi, hanno carattere popolare, sono indipendenti e sottoposti soltanto alla legge. La Procura di Stato, che ha per compito di curare che tutti gli organi dell'amministrazione statale e tutti i cittadini della F.N.R.J. si attengano scrupolosamente alle leggi, è provvista dei mezzi necessari per assicurare la tutela della legalità ed il rispetto delle leggi e dei diritti dei cittadini, sia da parte degli organi dell'amministrazione statale che da parte dei funzionari pubblici e di tutti i cittadini.

Settimo. — Infine, una caratteristica essenziale del progetto di Costituzione della F.N.R.J. è che essa garantisce il diritto e la libertà alle nostre Repubbliche Popolari di elaborare, nell'ambito della loro sovranità e competenza, la propria organizzazione in armonia con le peculiarità delle singole nazionalità e delle singole Repubbliche Popolari. Ma questo diritto, con il quale viene confermato alle Repubbliche Popolari la possibilità di emanare autonomamente Costituzioni, non ha indebolito l'unità e la saldezza della unione dei nostri popoli e della F.N.R.J.

III

La presentazione di questo progetto di Costituzione ad un'ampia e pubblica discussione popolare, prima ancora della definitiva decisione della Costituente, ha per scopo di offrire ai nostri cittadini l'occasione di dire liberamente la loro parola su tutti i problemi della legge fondamentale del nuovo Stato. Oltre alla libertà di scelta e di elezione dei propri rappresentanti in ambedue le Camere della Costi-

tuyente, ai nostri cittadini viene data ancora la possibilità di esprimere la propria volontà e le proprie opinioni sulle norme fondamentali e sulla concreta organizzazione della F.N.R.J. In questa maniera, oltre che partecipare direttamente alla elaborazione della nostra nuova Costituzione, essi possono anche influire sui propri rappresentanti, i deputati popolari di ambedue le Camere della Costituente, i quali, secondo i principi della nostra democrazia, sono continuamente responsabili di fronte al popolo che li ha eletti. In quest'occasione, il Ministro per la Costituente invita tutti i nostri cittadini, tutte le organizzazioni politiche, sociali, culturali, professionali e di altro tipo, come pure le istituzioni del nostro paese, a inviare le proprie osservazioni, proposte e suggerimenti per questo progetto di Costituzione. Tutte le proposte possono essere inviate direttamente al Ministero per la Costituente — *Ulica Milosa Velik*, 12, Belgrado —, oppure indirettamente per il tramite dei giornali e delle riviste come pure per il tramite della sezione per i problemi costituzionali presso il Praesidium di ognuna delle Repubbliche Popolari. Le proposte possono essere individuali o collettive, possono essere espresse per iscritto o pubblicamente nei convegni e nelle riunioni dei cittadini. Esse possono riferirsi a tutti i problemi in rapporto con la Costituzione che siano compresi o meno in questo progetto.

La discussione da noi promossa intorno alla Costituzione deve essere effettivamente estesa a tutto il popolo. Bisogna che ad essa partecipino non soltanto gli intellettuali, gli operai e gli abitanti delle città, ma anche gli uomini e le donne nei più lontani villaggi del nostro Stato. Ogni cittadino della F.N.R.J. ha il diritto e il dovere di dire la propria opinione su questo progetto di Costituzione, poichè la legge fondamentale del nostro paese deve essere l'immagine fedele della nostra realtà e la piena espressione della volontà delle nostre masse popolari.

Nello stesso tempo invitiamo con questo appello le redazioni di tutti i nostri giornali e riviste a dedicare il maggior spazio possibile a questa discussione popolare e ad inviare al Ministero per la Costituente tutte le proposte dei

cittadini che verranno loro indirizzate. Facciamo pure appello a tutte le nostre organizzazioni politiche, sociali e di altro tipo, di promuovere e organizzare le riunioni pubbliche per la discussione della Costituzione e di trasmetterci tutte le proposte individuali o collettive che saranno presentate. Alle trasmissioni radio del nostro paese spetterà un compito speciale nel coadiuvare questa discussione di tutto il popolo intorno alla Costituzione. Il Ministero per la Costituente trasmetterà le opinioni e le proposte ricevute ai Comitati per la Costituzione di ambedue le Camere della nostra Costituente, affinché essi prendano conoscenza e tengano conto delle proposte e delle opinioni di questa prima discussione pubblica e popolare intorno alla Costituzione; discussione fino ad oggi ignota alla storia politica dei nostri popoli e del nostro paese.



LA COSTITUZIONE DELLA F. N. R. J.

PARTE PRIMA

PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPITOLO I

La Repubblica Federale Popolare della Jugoslavia

Art. 1. — La Repubblica Federale Popolare della Jugoslavia è uno Stato federale popolare a forma repubblicana, è l'unione di popoli, aventi eguaglianza di diritti, che hanno espresso liberamente la propria volontà di restare uniti nella Jugoslavia.

Art. 2. — La F.N.R.J. si compone della Repubblica Popolare della Serbia, della Repubblica Popolare della Croazia, della Repubblica Popolare della Slovenia, della Repubblica Popolare della Bosnia ed Erzegovina, della Repubblica Popolare della Macedonia e della Repubblica Popolare del Montenegro.

Le Repubblica Popolare della Serbia comprende la Provincia Autonoma della Voivodina e la Regione Autonoma di Kosovo-Metohija.

Art. 3. — Lo stemma di Stato della F.N.R.J. è costituito da un campo inquadrato da due fasci di spighe di grano. I fasci sono legati in basso da un nastro sul quale è scritta la data del 29 novembre 1945. Fra le cime delle spighe sta una stella a cinque punte. In mezzo al campo stanno cinque fiaccole inclinate le cui fiamme si riuniscono in una sola fiamma splendente.

Art. 4. — La bandiera statale della F.N.R.J. consta di tre colori: blu, bianco e rosso, con in mezzo una stella rossa a cinque punte. Il rapporto tra la lunghezza e la larghezza è di uno a due. I colori della bandiera sono posti orizzon-

talmente dall'alto nell'ordine seguente: blu, bianco, rosso. Ogni colore occupa un terzo dello spazio dell'altezza della bandiera. La stella, di forma regolare a cinque punte, è rossa e orlata d'oro (con bordo giallo). Il punto centrale della stella coincide con il punto nel quale s'intersecano le diagonali della bandiera. L'estremità superiore della stella penetra fino alla metà del colore blu della bandiera, così come le punte inferiori della stella giungono a un punto corrispondente nel colore rosso della bandiera.

Art. 5. — La capitale della F.N.R.J. è Belgrado.

CAPITULO II

Il potere del Popolo

Art. 6. — Nella F.N.R.J. tutto il potere emana dal popolo ed appartiene al popolo.

Il popolo attua il suo potere per mezzo di organi rappresentativi, liberamente eletti, del potere statale, cioè per mezzo dei Comitati del Popolo che, dai Comitati locali del Popolo fino alle Skupcine delle Repubbliche Popolari e alla Skupcina popolare della F.N.R.J., sono sorti e si sono sviluppati nella lotta popolare e liberatrice contro il fascismo e la reazione, e che di tale lotta sono patrimonio basilare.

Art. 7. — Tutti gli organi del potere statale, i Comitati del popolo e le Skupcine vengono eletti dai cittadini con votazione segreta sulla base di uno scrutinio generale, eguale e diretto.

I rappresentanti del popolo in tutti gli organi del potere statale sono responsabili di fronte ai propri elettori. La legge prescrive i casi e le condizioni nei quali i cittadini potranno revocare i rappresentanti del popolo anche prima della scadenza del termine per il quale sono stati eletti.

Art. 8. — Tutti gli organi del potere statale esercitano il potere in base alla Costituzione della F.N.R.J., alle Costituzioni delle singole N.R., alle leggi della F.N.R.J., alle leggi

delle N.R. e alle prescrizioni degli organi superiori del potere statale.

Tutti gli atti dell'amministrazione statale e dei Tribunali del Popolo debbono essere basati sulla legge.

CAPITOLO III

I diritti fondamentali del Popolo e delle Repubbliche

Art. 9. — La sovranità della N.R. nell'ambito della F.N.R.J. è limitata soltanto dai diritti che la presente Costituzione attribuisce alla stessa. La F.N.R.J. protegge e difende i diritti sovrani delle sue N.R.

La F.N.R.J. difende la sicurezza e le organizzazione sociale e politica delle sue N.R.

Art. 10. — Ogni atto diretto contro la sovranità, l'eguaglianza e la libertà nazionale dei popoli della F.N.R.J. e delle loro N.R. è anticostituzionale.

Art. 11. — Ogni N.R. ha un propria Costituzione che essa elabora autonomamente. Tale Costituzione deve accordarsi con la Costituzione della F.N.R.J.

Art. 12. — I confini delle N.R. sono stabiliti dalla Skupcina della F.N.R.J.

Art. 13. — Le minoranze nazionali godono nella F.N.R.J. di tutti i diritti, nonchè della tutela del proprio sviluppo culturale e del libero uso della propria lingua.

CAPITOLO IV

Organizzazione sociale ed economica

Art. 14. — I mezzi di produzione sono patrimonio comune del Popolo nelle mani dello Stato, oppure patrimonio delle organizzazioni cooperativistiche popolari, oppure patrimonio di persone private fisiche o giuridiche.

Tutte le ricchezze minerarie e gli altri beni del sottosuolo, le acque, le fonti, le forze naturali, i mezzi di comunicazione ferroviari ed aerei, la posta, il telegrafo, il telefono e la radio sono patrimonio del Popolo.

Il commercio estero è sotto il controllo dello Stato.

Art. 15. — Allo scopo di tutelare gli interessi vitali del Popolo, di elevare il benessere del Popolo e di sfruttare razionalmente tutte le possibilità e forze economiche, lo Stato fissa le direttive della vita e dello sviluppo economico per mezzo di un piano generale economico, basandosi sulla organizzazione economica statale e cooperativistica, e realizzando il controllo generale del settore economico privato.

Nella realizzazione del piano economico generale e del controllo economico, lo Stato si appoggia alla collaborazione sindacale delle organizzazioni degli operai e degli impiegati e delle altre organizzazioni del Popolo.

Art. 16. — L'amministrazione e la facoltà di disporre del patrimonio comune del Popolo vengono fissate per legge.

Il patrimonio comune del Popolo sta sotto la speciale tutela dello Stato.

Art. 17. — Lo Stato dedica una cura particolare e fornisce aiuti e agevolazioni a tutte le forme di cooperativismo popolare.

Art. 18. — La proprietà privata e l'iniziativa economica privata sono garantite.

A nessuno è lecito usare del diritto di proprietà privata a danno della comunità del popolo.

La proprietà privata può essere limitata od espropriata quando lo richieda l'interesse generale, ma soltanto per legge e con un indennizzo al proprietario fissato con legge.

Art. 19. — La terra appartiene a coloro che la coltivano.

La legge fissa se e quanta terra può possedere un ente o una persona privata che non sia agricoltore.

Per nessun motivo possono esservi grandi proprietà fondiari in mani private.

Il massimo della proprietà fondiaria è fissato dalla legge.

Lo Stato protegge ed aiuta in modo particolare il piccolo e medio contadino.

Art. 20. — Con provvedimenti economici ed altre misure lo Stato aiuta il Popolo lavoratore a riunirsi e ad organizzarsi per difendersi dallo sfruttamento economico.

Lo Stato protegge i privati nei rapporti di prestazione d'opera, assicurando il diritto di associazione, limitando la giornata lavorativa, fissando il minimo delle paghe giornaliere, nonchè per mezzo di assicurazioni sociali e della tutela del diritto a ferie annuali retribuite.

CAPITOLO V

Diritti e doveri dei cittadini

Art. 21. — Tutti i cittadini della F.N.R.J. sono eguali davanti alla legge e debbono sottostare alla Costituzione e alle leggi.

Non viene riconosciuto nessun privilegio di nascita, di ricchezza e di grado di cultura.

Art. 22. — Tutti i cittadini della F.N.R.J. hanno eguali diritti, senza riguardo a nazionalità, razza e religione.

Qualsiasi atto con il quale ai cittadini vengano concessi privilegi, ovvero apportate limitazioni ai diritti, in base a differenze di nazionalità, razza o religione, come pure qualsiasi propaganda di odio e di discordia nazionale, razziale o religiosa è contrario alla Costituzione ed è punibile.

Art. 23. — Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, nazionalità, razza, religione, grado di cultura e luogo di residenza, che abbiano compiuto 18 anni, hanno il diritto di eleggere e di essere eletti a tutti gli organi del potere statale.

I cittadini appartenenti all'Esercito Jugoslavo hanno il diritto di eleggere e di essere eletti alla pari degli altri cittadini.

Il diritto elettorale è generale, eguale e diretto e viene effettuato per mezzo di votazione segreta.

Non godono del diritto elettorale le persone sotto tutela,

coloro che per sentenza dei tribunali siano stati privati dei diritti dei cittadini nel periodo in cui perdura l'efficacia della sentenza, e coloro che in base alla legge federale abbiano perduto il diritto elettorale.

Art. 24. — Le donne hanno gli stessi diritti degli uomini in tutti i campi della vita economica, statale e sociale.

Per lo stesso lavoro, le donne hanno diritto alla stessa remunerazione degli uomini. Le donne godono gli stessi diritti di assicurazione sociale.

Lo Stato tutela in modo particolare gli interessi della madre e del bambino, con diritto a congedo retribuito prima e dopo il parto, con la fondazione di case di maternità, nidi e giardini d'infanzia.

Art. 25. — Ai cittadini è garantita la libertà di coscienza e la libertà di religione.

La Chiesa è separata dallo Stato.

Le comunità religiose sono libere nei loro affari religiosi e nell'esercizio di culti religiosi.

Art. 26. — Il matrimonio e la famiglia sono sotto la protezione dello Stato. Lo Stato regola con le sue leggi i rapporti giuridici del matrimonio e della famiglia. Un matrimonio pienamente valido può essere celebrato soltanto dinanzi agli organi statali competenti. Oltre al matrimonio civile, i cittadini possono concludere anche un matrimonio religioso secondo le prescrizioni della propria religione.

Tutte le controversie matrimoniali spettano alla competenza dei Tribunali del Popolo.

Di fronte ai figli illegittimi i genitori hanno gli stessi obblighi e doveri come di fronte ai figli legittimi. I figli illegittimi hanno gli stessi diritti dei figli legittimi.

Art. 27. — Ai cittadini è garantita la libertà di stampa, di parola, di associazione, di comizio e di adunanze e manifestazioni pubbliche.

Art. 28. — E' garantita l'inviolabilità della persona dei cittadini.

Nessuno può essere trattenuto sotto arresto preventivo per più di tre giorni senza decisione del Tribunale o senza l'approvazione del pubblico accusatore.

Nessuno può essere punito per un reato senza una sentenza del tribunale competente, emessa in base alla legge che regola la competenza del tribunale ed il reato.

Le pene possono essere fissate ed inflitte soltanto in base alla legge.

Nessuno, se perseguito dagli organi statali, può essere giudicato se non è stato sentito a termine di legge e non è stato chiamato a difendersi nella maniera prescritta.

Gli organi dell'amministrazione statale possono infliggere, nei limiti fissati dalla legge, la pena della privazione della libertà per trasgressioni comuni di prescrizioni di legge.

Nessun cittadino può essere espulso dal Paese, nè, all'interno del Paese, espulso dalla sua abitazione se non nei casi prescritti dalla legge.

Art. 29. — Il domicilio è inviolabile.

Nessuno può entrare nel domicilio e nei locali altrui, nè eseguire perquisizioni contro la volontà del detentore senza le decisioni previste dalla legge.

La perquisizione può essere effettuata soltanto in presenza di due testimoni. Alla perquisizione ha diritto di assistere anche la persona il cui domicilio viene perquisito.

Art. 30. — Il segreto epistolare e degli altri mezzi di comunicazione è inviolabile, salvo nei casi di inchiesta penale, mobilitazione e stato di guerra.

Art. 31. — Nella F.N.R.J. godono del diritto di asilo i cittadini stranieri perseguitati per essersi impegnati in favore della democrazia, della libertà nazionale, dei diritti del popolo lavoratore e della libertà del lavoro scientifico e culturale.

Art. 32. — Tutti i cittadini sono obbligati a lavorare secondo le proprie capacità; chi non dà nulla alla comunità non può ricevere nulla da essa.

Art. 33. — Ad ogni cittadino sono egualmente accessibili, ai sensi di legge, tutti gli uffici pubblici.

E' dovere dei cittadini di adempiere coscienziosamente alle funzioni pubbliche alle quali sono stati eletti o che sono state loro affidate.

Art. 34. — Lo Stato ha cura di assicurare agli invalidi di guerra una vita decorosa e di renderli gratuitamente abili al lavoro.

I figli dei combattenti morti e delle vittime della guerra godono della particolare cura dello Stato.

Art. 35. — Lo Stato ha cura della salute del Popolo organizzando e controllando servizi sanitari, ospedali, sanatori, case di cura e di convalescenza.

Art. 36. — E' garantita la libert  del lavoro scientifico ed artistico.

Lo Stato aiuta le scienze e le arti allo scopo di sviluppare la cultura nazionale ed il benessere nazionale.

Art. 37. — Allo scopo di elevare la cultura generale del Popolo, lo Stato garantisce l'accesso alle scuole e agli altri istituti di istruzione e di cultura a tutte le classi del Popolo.

Le scuole sono statali. Soltanto per legge pu  essere concessa l'istituzione di scuole private, la cui attivit    sottoposta al controllo statale.

L'istruzione elementare   obbligatoria e gratuita.

La scuola   separata dalla Chiesa.

Art. 38. — I cittadini hanno il diritto di supplica e di petizione agli organi del potere statale.

Contro tutte le decisioni illegali e irregolari degli organi dell'amministrazione statale, come pure contro procedimenti dannosi dei funzionari, i cittadini hanno diritto di reclamo.

Art. 39. — Ogni cittadino ha il diritto di accusare al tribunale competente i funzionari per i reati commessi nell'esercizio del loro ufficio.

Art. 40. — I cittadini hanno diritto, ai sensi della legge, di richiedere allo Stato ed ai funzionari il risarcimento dei danni loro arrecati in seguito ad illegale ed irregolare adempimento del servizio.

Art. 41. — La difesa della patria   il supremo dovere e onore di ogni cittadino.

L'obbligo militare dei cittadini   generale.

Art. 42. — L'obbligo di pagare le imposte da parte dei cittadini è generale e commisurato alla capacità economica di essi. I contributi pubblici e l'esonero dagli stessi sono fissati soltanto dalla legge.

Art. 43. — Allo scopo di tutelare le libertà garantite dalla presente Costituzione, l'uso dei diritti dei cittadini con l'intenzione di modificare con la violenza l'ordinamento costituzionale della F.N.R.J. è illegale e punibile.

PARTE SECONDA
ORGANIZZAZIONE DELLO STATO

CAPITOLO VI

La Repubblica Federale Popolare della Jugoslavia
e le Repubbliche Popolari

Art. 44. — La F.N.R.J. regola tutti gli affari la cui competenza le è attribuita dalla Costituzione.

Sono di competenza della F.N.R.J.:

- 1) le modifiche e le aggiunte alla Costituzione della F.N.R.J., la cura dell'esecuzione della stessa, la garanzia della concordanza tra le Costituzioni delle Repubbliche e la Costituzione della F.N.R.J.;
- 2) l'ammissione di nuove Repubbliche, come pure l'approvazione della fondazione di nuove Province autonome e Regioni autonome;
- 3) la delimitazione dei confini tra le Repubbliche;
- 4) la rappresentanza della F.N.R.J. nei rapporti internazionali e la stipulazione di trattati internazionali;
- 5) le questioni attinenti alla guerra e alla pace;
- 6) la direzione e il controllo dei rapporti commerciali con l'estero;
- 7) gli affari relativi alla difesa nazionale e alla sicurezza dello Stato;
- 8) le ferrovie, le comunicazioni aeree, le comunicazioni marittime e la navigazione fluviale;
- 9) la posta, i telegrafi, i telefoni e la radio;
- 10) la cittadinanza federale;
- 11) gli affari di emigrazione e di immigrazione; la posizione giuridica degli stranieri;
- 12) il piano economico generale dello Stato;

13) il bilancio federale, l'approvazione del bilancio generale dello Stato e del consuntivo, il controllo supremo dell'esecuzione del bilancio generale dello Stato;

14) il sistema monetario e creditizio, la stipulazione di prestiti federali, il movimento di divise e valute, le assicurazioni, le dogane, i monopoli statali;

15) i brevetti, i marchi, i modelli, le misure, i pesi ed i metalli preziosi;

16) l'assistenza agli invalidi di guerra;

17) l'amnistia e la grazia nei casi di trasgressione alle leggi federali;

18) le imprese finanziarie, industriali, minerarie, edilizie, commerciali, forestali e agrarie di carattere statale generale;

19) le strade, i fiumi, i canali, i porti marittimi e fluviali di carattere statale generale;

20) la legislazione sulla ripartizione delle entrate nel bilancio federale, nei bilanci delle Repubbliche e nei bilanci delle unità territoriali autonome ed amministrative;

21) la legislazione sulla organizzazione dei tribunali, i principi di diritto privato, le leggi penali, la legislazione sulla procedura civile, esecutiva, extragiudiziale, penale e amministrativa generale e sullo stato personale dei cittadini;

22) la legislazione fondamentale sul lavoro, sulle aziende (*radnje*) e sulle assicurazioni sociali;

23) l'elaborazione dei principi generali sulla legislazione e sull'amministrazione delle Repubbliche nel campo dell'igiene, dello sfruttamento delle miniere, delle foreste e delle forze d'acqua, degli affari economici, della politica dei prezzi, dell'istruzione e dell'organizzazione del potere statale. Le Repubbliche stesse possono, in questi affari, preparare norme proprie in attesa che ne siano elaborati dalla F.N.R.J. i principi generali.

All'infuori di questi affari le N.R. esercitano il loro potere in maniera indipendente.

Art. 45. — Le leggi federali sono valide su tutto il territorio della F.N.R.J.

Nel caso di divergenza tra le leggi federali e le leggi delle Repubbliche, si applicano le leggi federali.

Il territorio della F.N.R.J. consta dei territori delle sue Repubbliche e forma una sola unità statale ed economica.

Art. 46. — Il movimento delle merci tra le Repubbliche è libero e non può essere limitato dalle leggi delle Repubbliche.

Art. 47. — Gli atti e i documenti degli organi statali di una Repubblica hanno lo stesso valore in ogni Repubblica.

Art. 48. — Per i cittadini della F.N.R.J. viene fissata un'unica cittadinanza federale. Ogni cittadino di una N.R. è nello stesso tempo cittadino della F.N.R.J.

Ogni cittadino di una Repubblica gode in tutte le Repubbliche i medesimi diritti dei cittadini delle stesse.

CAPITOLO VII

Organi supremi federali del potere statale

a) La Skupcina popolare della F.N.R.J.

Art. 49. — La Skupcina popolare della F.N.R.J. è l'organo supremo della F.N.R.J.

Art. 50. — La Skupcina popolare è la rappresentante della sovranità popolare e statale ed esercita tutti quei diritti che spettano alla F.N.R.J. in quanto non sono attribuiti dalla Costituzione alla competenza del Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J. oppure del Governo federale.

Art. 51. — Il potere legislativo negli affari di competenza della F.N.R.J. è esercitato esclusivamente dalla Skupcina popolare della F.N.R.J.

Art. 52. — La Skupcina popolare della F.N.R.J. è composta di due Camere: il Consiglio (*vece*) Federale ed il Consiglio delle Nazionalità.

Art. 53. — Il Consiglio Federale viene eletto da tutti i cittadini della F.N.R.J. Per ogni 50.000 abitanti viene eletto un deputato.

Art. 54. — Il Consiglio delle Nazionalità viene eletto dalle Repubbliche, dalle Provincie autonome e dalle Regioni autonome. I cittadini di ogni Repubblica eleggono trenta deputati, le Provincie Autonome venti e le Regioni Autonome quindici.

Art. 55. — Nessuno può essere nello stesso tempo deputato di ambedue le Camere.

Art. 56. — La Skupcina popolare della F.N.R.J. viene eletta per la durata di quattro anni.

Art. 57. — Ambedue le Camere della Skupcina popolare della F.N.R.J. hanno gli stessi diritti.

Art. 58. — Le Camere della Skupcina popolare della F.N.R.J. tengono di regola le loro sedute separatamente.

Le sessioni del Consiglio Federale e del Consiglio delle Nazionalità sono aperte e chiuse contemporaneamente.

Art. 59. — Il Consiglio Federale elegge un presidente, tre vice-presidenti e due segretari.

Il Consiglio delle Nazionalità elegge un presidente, tre vice-presidenti e due segretari.

I presidenti dirigono le sedute delle Camere e l'attività delle stesse in base al regolamento interno.

Art. 60. — Le riunioni della Skupcina popolare della F.N.R.J. sono ordinarie e straordinarie, e vengono indette per ordine del Praesidium della Skupcina popolare.

Le sessioni ordinarie vengono indette due volte all'anno e precisamente il 15 aprile e il 15 ottobre. Se la Skupcina popolare non viene convocata a queste date, essa può convocarsi da sola e per ordine del Praesidium.

Le sessioni straordinarie vengono indette quando il Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J. lo ritenga necessario, quando lo richieda una delle Repubbliche per il tramite del suo organo supremo del potere statale, oppure quando lo richieda un terzo dei deputati di una delle Camere.

Art. 61. — Le due Camere della Skupcina popolare della F.N.R.J. siedono in seduta comune soltanto quando ciò sia espressamente stabilito dalla presente Costituzione, oppure quando ambedue le Camere lo decidano.

Alle sedute comuni della Skupcina popolare della F.N.R.J. presiedono alternativamente i Presidenti delle Camere.

Art. 62. — Ognuna delle Camere delibera il proprio regolamento interno e la Skupcina popolare della F.N.R.J. fissa il regolamento interno per le sedute comuni.

Art. 63. — I progetti di legge possono essere presentati all'una o all'altra Camera della Skupcina popolare della F.N.R.J.

Nessun progetto di legge può diventare legge se non è stato approvato a maggioranza di voti da ambedue le Camere in una seduta in cui sia presente la maggioranza dei deputati di ognuna delle Camere.

Art. 64. — Ognuna delle Camere della Skupcina popolare della F.N.R.J. ha il diritto di proporre modificazioni e aggiunte al progetto di legge che sia stato già approvato in una delle Camere. Il progetto così modificato ritorna per l'approvazione della Camera dalla quale proviene.

Se manca l'approvazione, la questione viene sottoposta al Comitato coordinatore della Skupcina popolare della F.N.R.J., di cui fa parte un numero eguale di membri di ciascuna delle due Camere.

Nel caso che nel Comitato coordinatore non si raggiunga l'accordo, oppure nel caso che una delle due Camere respinga la deliberazione proposta dal Comitato coordinatore, le Camere delibereranno di nuovo su tutta la questione nell'ordine secondo il quale il progetto primitivo era stato discusso.

Se anche questa volta non si ottiene l'accordo, la Skupcina popolare della F.N.R.J. verrà sciolta.

Nel decreto di scioglimento sono indette contemporaneamente le nuove elezioni.

Art. 65. — Le leggi approvate dalla Skupcina popolare

della F.N.R.J. vengono pubblicate nelle lingue di tutte le N. R.

Art. 66. — La legge entra in vigore otto giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a meno che la legge stessa disponga diversamente.

Art. 67. — Il Consiglio Federale e il Consiglio delle Nazionalità eleggono speciali comitati ai quali affidano determinati lavori.

Ogni Camera elegge nella sua prima seduta il Comitato di verifica che esamina i poteri dei deputati.

Ogni Camera, su proposta del Consiglio di verifica, conferma o annulla i poteri dei deputati.

Art. 68. — La Skupcina popolare della F.N.R.J. e ognuna delle sue Camere deve eseguire delle inchieste su problemi di carattere generale per mezzo dei suoi Comitati d'inchiesta.

Tutti gli organi dello Stato sono obbligati ad adempiere alle richieste dei Comitati d'inchiesta per ciò che riguarda l'accertamento di fatti e la raccolta di prove.

Art. 69. — I deputati della Skupcina popolare dalla F.N.R.J. godono dei diritti di immunità.

I deputati non possono essere arrestati nè può essere promosso contro di loro processo giudiziario senza l'approvazione della Camera alla quale appartengono, oppure del Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J.

Art. 70. — In caso di guerra o di simili eventi straordinari la Skupcina popolare della F.N.R.J. può, finchè tale stato di cose perdura, prolungare il periodo della legislatura anche dopo trascorso il periodo per il quale è stata eletta.

La Skupcina popolare dalla F.N.R.J. può decidere il proprio scioglimento anche prima che sia trascorso il periodo per il quale è stata eletta.

Art. 71. — Le elezioni per la nuova Skupcina popolare della F.N.R.J. debbono essere indette prima che sia trascorso l'ultimo giorno del periodo per il quale è stata eletta (la Skupcina precedente).

Dal giorno dello scioglimento della Skupcina popolare

della F.N.R.J. fino al giorno delle elezioni della nuova Skupcina popolare della F.N.R.J. non debbono trascorrere più di tre nè meno di due mesi.

Art. 72. — La Skupcina popolare della F.N.R.J. delibera le modifiche e le aggiunte alla Costituzione.

Le proposte per le modifiche e le aggiunte alla Costituzione debbono essere presentate: dal Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J., o dal Governo federale, o da un terzo dei deputati di una delle due Camere.

La proposta per procedere a modifiche o ad aggiunte alla Costituzione deve essere approvata in ognuna delle Camere a maggioranza di voti.

La proposta per modifiche o aggiunte alla Costituzione è approvata quando sia votata dalla maggioranza assoluta del numero complessivo dei deputati di ognuna delle Camere.

b) *Il Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J.*

Art. 73. — La Skupcina popolare della F.N.R.J. elegge il Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J. in seduta comune delle due Camere.

Il Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J. consta del presidente, di sei vice-presidenti, di due segretari e di ventisei membri.

Art. 74. — Il Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J.:

- 1) convoca le sessioni della Skupcina popolare della F.N.R.J.;
- 2) scioglie la Skupcina popolare della F.N.R.J. in caso di mancato accordo delle Camere su una proposta di legge;
- 3) indice le elezioni per la Skupcina popolare della F.N.R.J.;
- 4) dà interpretazioni autentiche sulla concordanza delle leggi con la Costituzione della F.N.R.J., salvo tuttavia la

successiva conferma della Skupcina popolare della F.N.R.J.;

- 5) dà interpretazioni autentiche sulle leggi federali;
- 6) promulga le leggi approvate;
- 7) esercita il diritto di grazia conformemente alle prescrizioni della legge;
- 8) conferisce decorazioni e cariche onorifiche della F.N.R.J. su proposta del Presidente del Governo federale e del Ministro della difesa nazionale;
- 9) ratifica i trattati internazionali;
- 10) invia e richiama ambasciatori, ministri straordinari e ministri plenipotenziari negli Stati esteri su proposta del Governo federale;
- 11) accetta le lettere credenziali e di richiamo dei rappresentanti diplomatici degli Stati esteri;
- 12) proclama la mobilitazione generale e lo stato di guerra nell'intervallo tra due sessioni della Skupcina popolare della F.N.R.J. e precisamente nel caso di un'aggressione armata alla F.N.R.J.;
- 13) insedia e congeda, su proposta del Presidente del Governo federale, singoli ministri federali nell'intervallo tra due sessioni della Skupcina popolare della F.N.R.J.;
- 14) designa i ministri supplenti su proposta del Presidente del Governo federale;
- 15) istituisce, su proposta del Presidente del Governo federale, dei comitati nell'ambito del Governo e ne nomina i dirigenti;
- 16) stabilisce, su proposta del Governo federale, quali imprese di carattere statale generale siano da sottoporre all'amministrazione diretta dei ministeri e, rispettivamente, dei comitati del Governo federale;
- 17) indice il referendum popolare su questioni di competenza della F.N.R.J., oppure su proposta del Governo federale.

I decreti del Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J. sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 75. — Il Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J. è responsabile del suo operato di fronte alla Skupcina popolare della F.N.R.J. La Skupcina popolare può revocare il Praesidium e eleggerne uno nuovo, come pure può esonerare dalle loro funzioni singoli membri dello stesso ed eleggerne nuovi anche prima che sia scaduto il periodo per il quale sono stati eletti.

Art. 76. — Nel caso di scioglimento della Skupcina popolare della F.N.R.J. il Praesidium esercita le sue funzioni fino all'elezione del nuovo Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J.

Il Praesidium convoca la neo-eletta Skupcina popolare e precisamente non oltre un mese dopo le elezioni.

CAPITOLO VIII

Organi dell'amministrazione federale dello Stato

Art. 77. — L'organo supremo esecutivo e amministrativo del potere statale della F.N.R.J. è il Governo federale.

Il Governo federale viene nominato e dimesso dalla Skupcina popolare della F.N.R.J. in una seduta comune delle due Camere.

Il Governo federale risponde e rende conto del proprio operato di fronte alla Skupcina popolare della F.N.R.J. Nell'intervallo tra due sessioni della Skupcina popolare della F.N.R.J. il Governo federale è responsabile e rende conto del suo operato al Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J.

Art. 78. — Il Governo federale agisce in base alla Costituzione e alle leggi federali.

Il Governo federale emana decreti per l'applicazione delle leggi e decreti in base ad una speciale autorizzazione conferita dalla legge, nonchè istruzioni vincolanti sull'esecuzione delle leggi federali. Cura l'esecuzione esatta delle leggi federali.

Decreti, istruzioni e decisioni del Governo federale sono

firmate dal Presidente del Governo e dal ministro competente.

Art. 79. — I decreti e le istruzioni del Governo federale sono obbligatori in tutto il territorio della F.N.R.J.

Art. 80. — Il Governo federale dà le direttive e coordina l'opera dei ministeri federali, delle commissioni, dei comitati e degli altri uffici competenti e delle istituzioni che si trovano sotto il suo diretto controllo e la sua direzione.

Il Governo federale cura l'esecuzione e la realizzazione del piano e del bilancio economico generale; regola il sistema creditizio e monetario; prende tutte le misure necessarie per la garanzia e la difesa dell'ordine costituzionale e dei diritti dei cittadini; dirige l'organizzazione generale dell'Esercito jugoslavo; regola il mantenimento dei rapporti con gli Stati esteri; cura l'esecuzione dei trattati e degli obblighi internazionali; decide sulle proposte di leggi del Governo e dei singoli ministri che vengono presentate alla Skupcina popolare della F.N.R.J.; determina l'ordinamento interno dei ministeri e delle istituzioni subordinate; costituisce commissioni ed istituzioni allo scopo di promuovere misure economiche, difensive e culturali.

Art. 81. — Compongono il Governo federale: il Presidente, i Vice-Presidenti, i Ministri, il Presidente della Commissione Federale di Pianificazione, il Presidente della Commissione Federale di Controllo, il Presidente del Comitato per le Scuole Superiori e le Scienze, il Presidente del Comitato per la Tutela della Salute Pubblica, il Presidente del Comitato per l'Assistenza Sociale.

I membri del Governo federale prima di entrare in funzione prestano giuramento dinanzi al Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J.

Art. 82. — Il Presidente del Governo federale rappresenta il Governo, presiede le sedute e dirige i lavori del Governo.

Art. 83. — I membri del Governo federale stanno a capo di determinate branche dell'amministrazione statale.

Il Governo federale può avere anche ministri senza portafoglio.

Art. 84. — I membri del Governo federale, nell'adempimento delle loro funzioni ufficiali, sono penalmente responsabili delle violazioni della Costituzione e delle leggi.

Essi rispondono per i danni arrecati allo Stato con azioni illegali.

Norme più particolareggiate sulla responsabilità dei membri del Governo federale sono stabilite con legge federale.

Art. 85. — I ministri, le commissioni ed i comitati del Governo federale emanano regolamenti, ordinanze ed istruzioni sulla base ed in applicazione di leggi, decreti ed istruzioni del Governo federale.

I ministri curano la regolare esecuzione delle leggi federali, dei decreti e delle istruzioni del Governo federale e sono responsabili per la loro applicazione nell'ambito dell'amministrazione statale che dirigono.

Soltanto con una legge federale possono essere istituiti nuovi ministeri, commissioni e comitati, e aboliti quelli esistenti.

Art. 86. — I ministeri sono la più alta autorità federale in un determinato ramo dell'amministrazione statale federale.

Art. 87. — I ministeri del Governo federale sono federali o federali-repubblicani.

Sono ministeri federali: il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Difesa Nazionale, il Ministero delle Comunicazioni, il Ministero delle Poste, il Ministero del Commercio Estero.

Sono ministeri federali-repubblicani: il Ministero delle Finanze, il Ministero degli Interni, il Ministero dell'Industria, il Ministero delle Miniere, il Ministero del Commercio e dell'Approvvigionamento, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, il Ministero del Lavoro, il Ministero delle Costruzioni, il Ministero della Giustizia.

Art. 88. — I ministeri federali dirigono di regola direttamente per mezzo dei propri organi un determinato ramo dell'amministrazione statale su tutto il territorio della F.N.R.J.

Per l'esecuzione degli affari di propria competenza, i ministeri federali possono istituire propri rappresentanti presso i Governi delle Repubbliche e costituire reparti e sezioni presso i Comitati del Popolo.

I ministeri federali-repubblicani esercitano le loro funzioni in una determinata branca dell'amministrazione statale indirettamente per il tramite dei ministeri corrispondenti nelle N.R.; direttamente possono amministrare soltanto determinati affari, imprese e istituzioni di carattere generale.

Art. 89. — Il Governo federale può, con proprio decreto, trasferire determinati affari di sua competenza nel campo dell'economia e della difesa nazionale a ristretti Consigli di Ministri.

Con il decreto di istituzione del Consiglio dei Ministri verrà determinata la composizione e la competenza dei Consigli suddetti.

CAPITOLO IX

Gli organi supremi del potere statale delle Repubbliche Popolari

Art. 90. — L'organo supremo del potere statale delle N.R. è la Skupcina popolare della Repubblica.

La Skupcina popolare della Repubblica viene eletta dai cittadini della Repubblica per un periodo di quattro anni secondo le prescrizioni della Costituzione e delle leggi della Repubblica.

Art. 91. — La Skupcina popolare della Repubblica esercita i diritti sovrani della Repubblica in base alla Costituzione della Repubblica, conformemente alla Costituzione della F.N.R.J.

Art. 92. — Il potere legislativo nella Repubblica viene esercitato esclusivamente dalla Skupcina popolare della Repubblica. Essa tratta tutti gli affari di competenza della Repubblica in quanto dalla Costituzione della Repubblica non siano trasferiti alla competenza del Praesidium della Skupcina popolare della Repubblica o del Governo della Repubblica.

Art. 93. — La Skupcina popolare della Repubblica elegge, per la direzione delle sedute, il Praesidium, i vice-presidenti ed i segretari.

Art. 94. — La Skupcina popolare elegge il Praesidium della Skupcina popolare della Repubblica, che è composta di un Presidente, di uno o più vice-presidenti, di segretari e di membri il cui numero viene fissato dalla Costituzione della Repubblica.

Art. 95. — La Skupcina popolare della Repubblica nomina il Governo della Repubblica.

CAPITOLO X

Gli organi dell'amministrazione statale delle Repubbliche Popolari

Art. 96. — L'organo supremo esecutivo e amministrativo del potere statale della N.R. è il Governo della Repubblica.

Il Governo della Repubblica è responsabile di fronte alla Skupcina popolare della Repubblica alla quale rende conto del suo operato. Nell'intervallo fra due sessioni della Skupcina popolare, il Governo della Repubblica risponde e rende conto del suo operato al Praesidium della Skupcina popolare della Repubblica.

Art. 97. — Il Governo della Repubblica sottosta alla Costituzione della F.N.R.J., alla Costituzione della Repubblica, alle leggi federali e alle leggi della Repubblica.

Esso emana decreti e istruzioni vincolanti in applicazione di leggi federali e di leggi della Repubblica, di decreti e di istruzioni vincolanti del Governo federale, oppu-

re in base ad autorizzazione esplicita prevista dalla legge. Cura l'esecuzione esatta delle leggi federali e delle leggi della Repubblica.

Art. 98. — I ministri della Repubblica hanno il potere di emanare regolamenti, ordinanze, istruzioni sia in base a leggi federali e della Repubblica, sia in base a decreti ed a istruzioni del Governo federale e della Repubblica, sia per l'esecuzione degli stessi.

I ministri della Repubblica curano l'esecuzione regolare delle leggi federali e della Repubblica, come pure dei decreti e delle istruzioni del Governo federale e del Governo della Repubblica.

Art. 99. — I ministri della Repubblica sono federali-repubblicani o repubblicani.

Art. 100. — I ministeri federali repubblicani delle N.R. adempiono, oltrechè alle funzioni di propria competenza, anche alle funzioni dei ministeri federali-repubblicani del Governo federale in base ai loro regolamenti, decreti ed istruzioni.

Art. 101. — I ministri della Repubblica vengono istituiti dalla Costituzione della Repubblica in accordo con la Costituzione della F.N.R.J.

Con legge della Repubblica possono essere istituiti nuovi ministeri e aboliti quelli già esistenti, in accordo con la Costituzione della F.N.R.J., con la Costituzione della Repubblica e con le leggi federali.

CAPITOLO XI

Gli organi del potere statale delle Province e delle Regioni Autonome

Art. 102. — I diritti e la sfera d'autonomia delle Province Autonome e delle Regioni Autonome vengono stabiliti dalla Costituzione della Repubblica.

Art. 103. — Lo Statuto della Provincia Autonoma, viene elaborato, conforme alla Costituzione della F.N.R.J. e alla

Costituzione della Repubblica, dall'organo supremo del potere statale della Provincia Autonoma o della Regione Autonoma, e confermato dalla Skupcina Popolare della Repubblica.

Art. 104. — L'organo supremo del potere statale nella Provincia Autonoma è la Skupcina Popolare della Provincia Autonoma, che viene eletta dai cittadini della Provincia Autonoma per un periodo di quattro anni e che si riunisce secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica.

La Skupcina Popolare della Provincia Autonoma elegge quale suo organo esecutivo ed amministrativo il Comitato Esecutivo Principale della Provincia Autonoma.

L'organo supremo del potere statale nella Regione Autonoma è il Comitato Regionale del Popolo, che viene eletto dai cittadini della Regione Autonoma per un periodo di tre anni e che tiene le sue sedute secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica.

Il Comitato Regionale del Popolo elegge quale suo organo esecutivo il Comitato Esecutivo Regionale.

CAPITOLO XII

Gli organi del potere statale delle unità amministrative e territoriali

Art. 105. — Gli organi del potere statale nelle località (villaggi e città minori), nelle città, nei circondari, nei distretti e nelle regioni sono i Comitati del Popolo.

I Comitati del Popolo dei villaggi e delle piccole città vengono eletti dai cittadini per il periodo di due anni, mentre i Comitati del Popolo dei circondari, delle città, dei distretti e delle regioni vengono eletti dai cittadini per la durata di tre anni.

I Comitati del Popolo dei circondari, delle città, dei distretti e delle regioni tengono le loro

Skupcine regolari secondo le prescrizioni delle Costituzioni delle N.R.

Art. 106. — I Comitati del Popolo dirigono i lavori degli organi amministrativi dipendenti e le attività economiche e culturali nella propria giurisdizione, garantiscono la difesa dell'ordine pubblico e la tutela delle leggi e dei diritti dei cittadini, approvano il bilancio locale.

I Comitati del Popolo emanano, nell'ambito della propria competenza, norme (decisioni) generali sulla base delle Costituzioni, delle leggi e delle norme generali degli organi supremi del potere statale.

Art. 107. — Nell'adempimento dei compiti generali e locali, i Comitati del Popolo debbono appoggiarsi sull'iniziativa e su un'ampia partecipazione delle masse popolari e sulle organizzazioni del Popolo lavoratore.

Art. 108. — Gli organi esecutivi ed amministrativi dei Comitati del Popolo sono, salvo nei piccoli villaggi, i Comitati Esecutivi eletti dalla Skupcina del Comitato del Popolo. Il Comitato esecutivo è formato dal presidente, dal vice-presidente, dal segretario e dai membri.

Art. 109. — Nei piccoli villaggi l'organo esecutivo del Comitato del Popolo è formato dal presidente e dal segretario.

Art. 110. — Il Comitato del Popolo locale convoca, nel termine previsto dalla legge, il corpo elettorale locale, al quale rende conto del suo operato. I diritti e i doveri del corpo elettorale locale sono fissati dalla legge.

Art. 111. — Gli organi esecutivi ed amministrativi dei Comitati del Popolo sono subordinati tanto al proprio Comitato del Popolo quanto agli organi esecutivi ed amministrativi degli organi superiori del potere statale.

Art. 112. — Per la direzione dei singoli rami dell'amministrazione, il Comitato del Popolo può avere dei reparti e, rispettivamente, delle sezioni, che stanno sotto la direzione del Comitato Esecutivo. I reparti e le sezioni sono subordinati nelle loro mansioni al Comitato Esecutivo e

nello stesso tempo anche al corrispondente reparto del Comitato del Popolo superiore e al competente ministero della Repubblica.

CAPITOLO XIII

Tribunali e Procure di Stato

a) I Tribunali.

Art. 113. — Gli organi della giustizia nella F.N.R.J. sono: Il Tribunale Supremo della F.N.R.J., i Tribunali Supremi delle Repubbliche e delle Provincie Autonome, i tribunali distrettuali e dei circondari e i tribunali militari.

Speciali tribunali per determinati tipi di processi possono essere istituiti per legge.

I tribunali rendono giustizia in nome del Popolo.

Art. 114. — Nel rendere giustizia i tribunali sono indipendenti.

I tribunali di tutti i gradi sono separati dall'amministrazione. Le sentenze di un tribunale possono essere modificate soltanto dal tribunale competente superiore.

Art. 115. — I tribunali giudicano secondo la legge.

Art. 116. — Il dibattito dinanzi al tribunale si svolge di regola pubblicamente.

Art. 117. — Tutti i tribunali giudicano di regola in Consiglio.

I Consigli dei tribunali distrettuali e dei circondari constano, quando giudicano in prima istanza, di giudici stabili e di giurati che nella decisione hanno gli stessi diritti.

La sentenza con la quale viene pronunciata la pena della privazione della libertà, con lavoro obbligatorio per più di dieci anni, oppure una pena più grave, può essere emanata in prima istanza solo dai tribunali distrettuali o dai tribunali superiori.

Art. 118. — I procedimenti giudiziari si svolgono nella lingua della Repubblica, della Provincia Autonoma o della

Regione Autonoma dove si trovano i tribunali. I cittadini che non conoscono tale lingua possono servirsi della propria lingua materna. A questi cittadini verrà garantito il diritto di conoscere l'insieme degli atti e di seguire il lavoro del tribunale per il tramite di interpreti.

Art. 119. — Il Tribunale Supremo della F.N.R.J. viene eletto con votazione segreta dalla Skupcina popolare della F.N.R.J. in seduta comune di ambedue le Camere per un periodo di quattro anni.

Il Tribunale Supremo della Repubblica, e rispettivamente della Provincia Autonoma, viene eletto con votazione segreta dalla Skupcina popolare della Repubblica o dalla Skupcina popolare della Provincia Autonoma per un periodo di quattro anni.

I tribunali delle Regioni Autonome, delle regioni e dei distretti vengono eletti con votazione segreta dalle Skupcine dei Comitati del popolo delle Regioni Autonome, delle regioni e dei distretti per la durata di tre anni.

I tribunali dei circondari vengono eletti dalla Skupcina del Comitato del Popolo del circondario per la durata di due anni. Le stesse persone non possono essere elette giudici più volte. Le modalità delle elezioni di tutti i tribunali verranno fissate da leggi.

Art. 120. — Il Tribunale Supremo della F.N.R.J. è il più alto organo giudiziario della F.N.R.J. in questioni civili, penali e militari.

Il Tribunale Supremo della F.N.R.J. è competente per la risoluzione di conflitti di competenza tra i tribunali delle Repubbliche, tra tribunali civili e militari, tra tribunali ed altre autorità che rientrino nella giurisdizione di due o più Repubbliche come pure tra i propri Consigli e i Tribunali Supremi delle singole Repubbliche.

Con legge federale verrà precisato in quali casi il Tribunale Supremo della F.N.R.J. giudicherà in prima istanza e in quali casi in seconda istanza.

Art. 121. — I Tribunali Supremi delle Repubbliche e delle Provincie autonome giudicano sulla legittimità delle

sentenze aventi forza esecutiva di tutti i tribunali della Repubblica, e rispettivamente dei tribunali della Provincia autonoma.

Soltanto il Procuratore può presentare ricorso contro le sentenze dei tribunali aventi forza esecutiva.

La sentenza sul ricorso contro le sentenze dei tribunali aventi forza esecutiva non agisce sulla cosa giudicata a meno che la legge federale non disponga diversamente.

b) *La Procura di Stato.*

Art. 122. — La Procura di Stato è un organo della Skupcina popolare della F.N.R.J. per l'esecuzione del controllo sull'esatta osservanza delle leggi da parte dei ministeri del Governo federale e degli altri organi amministrativi, ad essi subordinati, della F.N.R.J. e delle Repubbliche e da parte dei funzionari e di tutti i cittadini.

Art. 123. — Il Procuratore (pubblico accusatore) della F.N.R.J. ed i suoi sostituti vengono nominati dalla Skupcina popolare della F.N.R.J. I Procuratori delle N.R. e delle Province Autonome e i loro sostituti vengono nominati, su proposta delle Skupcine delle N.R. e delle Province Autonome, dalla Skupcina popolare della F.N.R.J.

I procuratori di regione, di distretto e di circondario vengono nominati dal Procuratore della Repubblica, e rispettivamente della Provincia Autonoma, d'accordo con il Procuratore della F.N.R.J.

Art. 124. — Tutti i procuratori sono indipendenti da qualsiasi organo locale, e sono subordinati soltanto al Procuratore della F.N.R.J. e dallo stesso ricevono ordini ed istruzioni.

Art. 125. — I procuratori hanno il diritto di sporgere querele e reclami e il diritto di intervento nel corso di procedimenti giudiziari e amministrativi, e altresì il diritto di sporgere reclamo in difesa della legalità contro le sentenze aventi forza esecutiva dei tribunali e degli organi amministrativi.

CAPITOLO XIV

Rapporti tra gli organi del potere statale e gli organi dell'amministrazione statale

Art. 126. — Il Praesidium della Skupcina popolare della F.N.R.J. può annullare o abrogare decreti, istruzioni e decisioni del Governo federale se non concordano con la Costituzione e con le leggi federali.

Il Governo federale può annullare o abrogare regolamenti, ordinanze, istruzioni e decisioni dei ministeri federali se non concordano con la Costituzione, con le leggi federali e con i decreti, istruzioni e decisioni del Governo federale.

Art. 127. — Il Praesidium della Skupcina popolare della Repubblica può annullare o abrogare le ordinanze, le istruzioni e le decisioni del Governo della Repubblica se non concordano con la Costituzione della F.N.R.J., con la Costituzione della Repubblica, con le leggi federali e le leggi della Repubblica.

Il Governo della Repubblica può annullare o abrogare i regolamenti, i decreti, le istruzioni e le decisioni dei ministri della Repubblica, se non concordano con la Costituzione federale, con la Costituzione della Repubblica, con le leggi federali, con le leggi della Repubblica e con i decreti, istruzioni e decisioni del Governo della Repubblica.

Art. 128. — Negli affari di competenza federale, il Governo federale può sospendere tutti gli atti del Governo della Repubblica, e i ministri federali possono sospendere tutti gli atti dei ministri della Repubblica, se non concordano con la Costituzione federale, con le leggi federali e le leggi della Repubblica, con i decreti del Governo federale, con i regolamenti del ministero federale e con i decreti del Governo della Repubblica.

Art. 129. — Il Praesidium della Skupcina popolare della Repubblica, e rispettivamente la Skupcina popolare della Provincia Autonoma e i Comitati del Popolo superiori pos-

sono annullare o abrogare tutti gli atti illegali e irregolari dei Comitati del Popolo inferiori.

Il Governo della Repubblica, i suoi singoli ministri, il Comitato Esecutivo Principale della Provincia Autonoma possono, nell'ambito della propria competenza, annullare o abrogare tutti gli atti illegali e irregolari dei Comitati Esecutivi. I Comitati Esecutivi dei Comitati del Popolo superiori hanno lo stesso diritto nei riguardi dei Comitati Esecutivi inferiori.

La Skupcina del Comitato del Popolo può annullare o abrogare tutti gli atti illegali e irregolari del proprio Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo del Comitato del Popolo superiore, e rispettivamente il Comitato Esecutivo Principale della Provincia Autonoma e il Governo della Repubblica, possono sospendere l'esecuzione di tutti gli atti illegali e irregolari della Skupcina del Comitato del Popolo inferiore e proporre alla propria Skupcina di annullarli o abrogarli.

Art. 130. — Il Comitato del Popolo superiore, la Skupcina popolare della Provincia Autonoma, e, rispettivamente, il Praesidium della Skupcina popolare della Repubblica, possono sciogliere il Comitato del Popolo inferiore e indire le elezioni per un nuovo Comitato del Popolo. La Skupcina di un Comitato del Popolo superiore, la Skupcina popolare della Provincia Autonoma e rispettivamente il Praesidium della Skupcina popolare della Repubblica, possono sciogliere il Comitato Esecutivo del Comitato del Popolo inferiore e decretare l'elezione di un nuovo Comitato Esecutivo.

CAPITOLO XV

L' Esercito jugoslavo

Art. 131. — L'Esercito Jugoslavo è la forza armata della F.N.R.J. Suo compito è di assicurare e difendere la indipendenza dello Stato e la libertà del popolo. Esso è il

custode dell'inviolabilità dei confini statali e serve al mantenimento della pace e della sicurezza.

Art. 132. — Il comandante supremo dell'esercito jugoslavo viene nominato dalla Skupcina popolare della F.N.R.J. Il comandante supremo comanda tutte le Forze Armate della F.N.R.J.

CAPITOLO XVI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 133. — Tutte le persone di età inferiore ai 18 anni che siano state iscritte nelle liste elettorali per le elezioni dell'Assemblea Costituente conservano il diritto elettorale ottenuto.